

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

16409/08

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO  
DEL 01/04/2008

SENTENZA

N. 989/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. GEMELLI TORQUATO	PRESIDENTE	
1. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA	"	N. 000653/2008
3. Dott. ZAMPETTI UMBERTO	"	
4. Dott. CASSANO MARGHERITA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) SOLLECITO RAFFAELE

N. IL 26/03/1984

avverso ORDINANZA del 30/11/2007

TRIB. LIBERTA'

di PERUGIA

sentita la relazione fatta dal Consigliere  
GIRONI EMILIO GIOVANNI  
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.

sentiti i difensori avv. G. Gaito e Tedeschi (in  
sost'uz. avv. Maori) -

Consolo per il rigetto -



## Motivi della decisione

L'ordinanza indicata in epigrafe ha confermato, in sede di riesame, quella con cui il Gip aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Raffaele Sollecito per concorso nell'omicidio di Kercher Meredith Susanna Cara, avvenuto in Perugia la sera del 1 novembre 2007 con impiego di un'arma da taglio, nell'ipotizzato contesto di una violenza sessuale di gruppo, cui avrebbero preso parte, oltre al Sollecito, la sua compagna Amanda Knox e tale Rudi Hermann Guede, che aveva lasciato un'impronta palmare sul cuscino insanguinato su cui giaceva il cadavere della vittima ed il cui DNA venne ricavato dal tampone vaginale prelevato sul corpo della medesima e su tracce fecali rinvenute in un bagno dell'abitazione che l'uccisa condivideva con la Knox e due studentesse italiane.

Il quadro indiziario specificamente concernente il Sollecito consiste nell'individuazione di un'impronta lasciata su materiale ematico presente sulla scena del delitto da una scarpa sportiva ritenuta compatibile, per dimensioni e configurazione della suola, con il tipo di calzature, di marca "Nike" e del numero 42,5, usate dall'indagato, dal reperimento - nella cucina della sua abitazione - di un coltello da cucina recante sul manico tracce del DNA della Knox e sulla lama tracce del DNA della Kercher e dal fallimento dell'alibi opposto dal giovane, essendo rimasto smentito dalle indagini tecniche espletate che costui, come da lui asserito, avesse interagito con il proprio personal computer nelle ore in cui, secondo la ricostruzione medico-legale, si sarebbe verificato il fatto delittuoso, ovvero tra le 22 e le 23 del 1.11.2007; dalle indagini sin qui espletate risulterebbe, infatti, che l'ultima interazione con l'elaboratore del 1 novembre avvenne alle ore 21,10 e che la successiva avvenne alle ore 5,32 del giorno dopo, allorché il Sollecito riattivò anche il proprio telefono cellulare, a dimostrazione di una nottata agitata ed insonne. Era, del pari, rimasto smentito che il giovane avesse ricevuto una telefonata dal padre alle ore 23 della sera dell'omicidio, risultando, invece, detta chiamata pervenuta alle ore 20,40.

A carico del Sollecito, colto all'atto del fermo in possesso di un coltello a serramanico inizialmente ritenuto compatibile con le ferite riscontrate sul collo della vittima, deporrebbe, inoltre, la mutevolezza delle versioni dal medesimo e dalla sua compagna rese agli inquirenti, avendo essi in un primo tempo sostenuto di essere rimasti tutta la sera e la notte in casa del giovane per poi riferire, invece, che ad una certa ora la Knox sarebbe uscita per incontrare il cittadino ivoriano Patrick Lumumba Diya, gestore di un locale in cui la Knox saltuariamente svolgeva attività lavorativa, facendo ritorno solo intorno all'una di notte in casa del compagno.

Deve, infine, aggiungersi che la stessa Knox ebbe, tra l'altro, inizialmente a riferire (non confermando, tuttavia, l'assunto nelle confuse e contraddittorie versioni successive) di essersi recata nella propria abitazione con il Lumumba, dove questi (anch'egli colpito da ordinanza custodiale, poi revocata dopo la menzionata individuazione del DNA del Guede) avrebbe avuto rapporti sessuali con la Kercher, e di aver, mentre si trovava in cucina, sentito l'amica urlare, senza, peraltro, ricordare

più nulla delle vicende successive, sino agli avvenimenti del giorno dopo, contrassegnati dalla scoperta di tracce di sangue nel bagnetto vicino alla camera della Kercher e culminati nella scoperta del cadavere, dopo l'intervento delle forze dell'ordine (la polizia risulta, in particolare, intervenuta prima della chiamata al 112 effettuata dal Sollecito); in particolare la giovane precisava di non ricordare se anche il Sollecito fosse presente in casa della vittima in occasione degli avvenimenti appena descritti.

I giudici del riesame concludevano ravvisando, ai fini del mantenimento della misura cautelare custodiale, la persistenza di tutte le tipologie di esigenze cautelari menzionate dall'art. 274 c.p.p.

Il difensore del Sollecito ha proposto ricorso, deducendo, anche con motivi nuovi:

- riferibilità alla sola Knox dell'indizio costituito dalla presenza di tracce organiche della stessa e della vittima sul coltello rinvenuto in casa del Sollecito;
- assenza, sulla scena del delitto, di tracce organiche riferibili all'indagato;
- arbitraria traslazione sul Sollecito degli indizi gravanti sulla Knox, sull'indebito presupposto che i due non potessero non trovarsi insieme al momento del fatto omicidiale;
- inesistente valenza indiziaria delle fasi relative alla scoperta del cadavere;
- assenza di tracce di sangue sulla suola delle scarpe "Nike" indossate dall'inquisito anche all'atto del suo fermo;
- assenza di valore indiziante del mero, preteso fallimento dell'alibi, costituito dall'uso del personal-computer, di cui non è comunque stata accertata la falsità, dal difetto di interattività del soggetto con lo strumento dopo l'ultima operazione delle ore 21,10 non potendosi desumere che il computer non fosse, comunque, impegnato nello scaricamento di *files* (costituiti, nella specie, da *films*);
- irrilevanza della discrasia rilevata tra l'indicazione dell'ora delle telefonate del padre fornita dal Sollecito e l'ora effettiva della chiamata, stante l'incertezza dell'ora della morte della vittima, dipendente dall'ora, altrettanto incerta, di consumazione della cena (secondo alcune testimonianze coincidente con le 18), ben potendo, pertanto, l'ora indicata dal medico legale (ore 23) essere retrocessa alle ore 21, poco prima delle quali la teste Popovic ha riferito di aver fatto visita al Sollecito, trovandolo in casa e non in procinto di uscire;
- interpretabilità della ritenuta inverosimiglianza delle versioni rese dall'indagato come tentativo di favoreggiamento di altro soggetto;
- ascrivibilità delle tracce organiche della vittima reperite sul coltello sequestrato in casa del Sollecito a contaminazioni occasionali non riferibili al fatto omicidiale;
- insussistenza di esigenze cautelari, essendo venute meno quelle di natura probatoria dopo il ritorno in Italia del Guede, difettando di specificità e concretezza quelle relative al pericolo di fuga ed illogicamente motivate

- essendo, con riferimento al convenzionale contenuto dei *blogs* immessi in rete dall'inquisito, quelle relative alla pericolosità sociale;
- mancata rilevazione del passaggio del giovane a mezzo delle telecamere installate lungo il percorso che il predetto avrebbe dovuto compiere per recarsi dalla sua abitazione a quella della vittima.

Il ricorso è infondato.

Per quanto è consentito apprezzare nella presente sede, non potendosi qui procedere ad una rilettura delle risultanze investigative né ad una interpretazione alternativa dei dati fattuali riferiti nell'ordinanza, il difensore ricorrente contesta sostanzialmente la ravvisabilità, a carico del Sollecito, del necessario requisito dei gravi indizi di colpevolezza. Così impostata la questione sottoposta al vaglio del collegio per i notori limiti delle attribuzioni del giudice di legittimità, deve ritenersi che il giudizio espresso dai giudici del riesame circa la gravità del quadro indiziario non sia suscettibile di censura.

Non condivisibile è, in primo luogo, l'affermazione difensiva secondo cui il coltello recante le impronte genetiche della Knox e della Kercher rinvenuto in casa del Sollecito costituisca indizio valutabile solo a carico della ragazza: sebbene privo di tracce riferibili all'indagato, l'arnese è pur sempre stato trovato nell'abitazione del giovane e le testimonianze sin qui acquisite hanno portato ad escludere che esso facesse parte della dotazione della casa abitata dalla vittima, per cui, allo stato, e fino a prova contraria, deve ritenersi che lo stesso fosse nella disponibilità dell'inquisito e che sia stato usato nell'abitazione della Kercher, non constando accessi di costei in casa del Sollecito.

Attesa la varietà dei possibili contributi concorsuali, non significativo è, poi, il fatto, di per sé costituente elemento neutro, che sulla scena del delitto non siano state repertate tracce organiche riferibili al Sollecito, cui viene, comunque, attribuita l'impronta di una scarpa "Nike" ritenuta compatibile, per dimensioni e configurazione della suola, con le calzature indossate dall'indagato all'atto del fermo. Pur avendo la stessa ordinanza impugnata escluso, allo stato, la certezza dell'identificazione, costituisce, tuttavia, dato certo che l'impronta in parola è stata impressa su materiale ematico rinvenuto nella stanza della Kercher da una scarpa del tipo e delle dimensioni di quelle possedute dal ricorrente, mentre è da escludere che essa potesse provenire da una scarpa del Guede, il quale indossa calzature n. 45 e, dunque, di dimensioni notevolmente maggiori. La rilevata coincidenza, nonostante la residua incertezza sull'identificazione, assume particolare valore in relazione alla ristretta cerchia di soggetti gravitanti sul teatro dell'omicidio, non avendo neppure la Knox, che ha reso ammissioni circa la sua presenza sul posto in coincidenza dell'esecuzione del reato, escluso la presenza del compagno in casa della vittima nella medesima circostanza; né può ritenersi che l'impronta possa essere stata rilasciata dal Sollecito la mattina successiva, non avendo egli mai sostenuto di essere entrato nella stanza ove giaceva il cadavere.

Non risponde, dunque, al vero che a carico del giovane siano stati ravvisati, per un fenomeno di traslazione, elementi indiziari in realtà gravanti sulla sola Knox.

Trasmessa copia ex art. 23

n. 1 ter L. 8-8-93 332

Roma, li

21 APR. 2008

Ulteriore dato ritenuto sfavorevole al Sollecito è costituito dalla fallita prova dell'alibi costituito dall'assunto dell'inquisito di essere rimasto a casa ad operare sino a tarda notte sul proprio personal-computer; trattasi, propriamente, di alibi sin qui fallito e non di alibi falso e correttamente la difesa ne confuta la valenza tecnico-giuridica di indizio, ma resta, tuttavia, acquisito che l'accusato non ha potuto provare la propria assenza dal luogo dell'esecuzione, nell'ora della medesima. Elemento sin qui assunto come certo è, invece, il fatto che il Sollecito abbia interagito con il computer alle ore 5, 32 della mattina successiva al delitto, all'incirca alla stessa ora riattivando il proprio telefono cellulare, a smentita dell'assunto di un risveglio avvenuto solo alle ore 10 ed a sintomatica spia di una nottata quantomeno insonne, così come sintomatica è stata ritenuta la pressoché contestuale cessazione del traffico telefonico tanto della Knox che del suo compagno la sera del 11.11.2007.

La prova della permanenza in casa propria dell'indagato può, pertanto, ritenersi acquisita sino alle ore 20,40 - coincidenti con la visita della Popovic, che ne constatò la presenza, o sino alle ore 21,10, ora dell'ultima interazione con il computer, ma essa non copre l'ora dell'omicidio, localizzata tra le 22 e le 23.

Quanto alla prospettata ipotesi che la condotta del Sollecito vada interpretata come favoreggiamento, essa non risulta, allo stato, sorretta da alcuna emergenza investigativa e la sua plausibilità non può certo essere verificata dal giudice di legittimità.

Conclusivamente, le valutazioni dei giudici del riesame in punto di gravità del quadro indiziario si sottraggono al sindacato di questa corte.

Altrettanto deve, infine, ritenersi per quel che concerne le esigenze cautelari, non potendosi quelle di natura probatoria considerare cessate per il solo fatto del rientro in Italia del Guede (peraltro significativamente mai evocato nelle dichiarazioni dell'indagato e della sua compagna, che ha invece coinvolto nella vicenda il Lumumba), attesa l'esistenza di un quadro investigativo in continua evoluzione, in cui restano ancora indefinite le posizioni dei diversi protagonisti, le mutevoli versioni dei quali sono contraddistinte da reticenza e mendacio (lo stesso indagato ha, invero, ammesso di aver, almeno inizialmente, detto "un sacco di cazzate"); ma ragionevolmente è stata ritenuta la permanenza di esigenze cautelari anche sotto il profilo del pericolo di fuga, in relazione alla gravità degli addebiti e delle potenziali conseguenze sanzionatorie, nonché della pericolosità sociale, stanti la rilevata fragilità caratteriale e le peculiarità personologiche del soggetto, che sarebbe riduttivo valutare come innocui stereotipi giovanili, in un contesto per di più connotato dal rimarcato uso abituale di droghe.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Si provveda ex art. 94, co. 1 ter, norme att. c.p.p.

Roma, 1.4.2008

L'estensore



Il Presidente

